

CORONAVIRUS ALERT

24/7



Assistenza al business 24/7 nel periodo di pandemia del coronavirus

Aspetti processuali – forza maggiore

Il verificarsi in Polonia dell'epidemia del coronavirus COVID-19 comporta una serie di difficoltà per l'esecuzione dei contratti da parte degli imprenditori. Nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, risulta fondamentale analizzare l'impatto dell'epidemia nella prospettiva della responsabilità per inadempimento e, nello specifico, la possibile qualificazione dell'epidemia come forza maggiore.

Epidemia come forza maggiore

Il concetto di forza maggiore non è definito dalle disposizioni di legge. Si considera forza maggiore un evento esterno, di natura accidentale o naturale che non è possibile, o è difficile, da prevedere e di cui l'uomo non ha controllo. **Le epidemie sono considerate come casi di forza maggiore.**

Clausole contrattuali di forza maggiore

Alcuni contratti contengono le c.d. clausole di forza maggiore. Tali clausole sono previste al fine di escludere la responsabilità di una parte nel caso di inadempimento o di esecuzione inesatta del contratto, a causa di forza maggiore, l'altra parte, pertanto, non potrà richiedere i danni.

In ogni specifico caso, è essenziale il testo del contratto. In alcuni di essi le parti definiscono, all'interno del determinato rapporto, il concetto di forza maggiore a seconda delle esigenze contrattuali. Tuttavia, alcuni contratti (in particolare i contratti di costruzione redatti sui modelli FIDIC) richiedono che la parte colpita da forza maggiore intraprenda azioni specifiche (ad es. la notifica di una comunicazione) al fine di assicurarsi la tutela legale.

Forza maggiore e condizioni legali per la responsabilità

Se il contratto non contiene le clausole di forza maggiore, la responsabilità della parte per l'inadempimento contrattuale, di regola è stabilita sulla base della **colpevolezza**.

Pertanto, se a seguito e a causa dell'epidemia, una parte non può eseguire il contratto comprese ad es. le restrizioni introdotte, non sarà possibile attribuire la colpa alla parte inadempiente (e quindi non sarà, pertanto, responsabile). In tal caso, la portata dell'epidemia ha un impatto rilevante sull'esecuzione di un determinato contratto.

Per alcuni contratti, la responsabilità si basa sul **principio del rischio** (l'evento dannoso non deve essere illecito, può non essere determinato dalla condotta della parte). Tale responsabilità si applica ai contratti relativi all'uso di dispositivi pericolosi, allo sfruttamento di forze naturali o all'utilizzo di soggetti terzi. È generalmente riconosciuto che **la responsabilità oggettiva possa essere esclusa anche in caso di forza maggiore**. Si pensa che i casi di forza maggiore (cioè i casi nei quali, anche con l'adeguata diligenza, la parte non ha modo di tutelarsi) non siano oggetto del rischio, il quale comunque deve essere evitato con l'adeguata diligenza.

Conclusioni

La responsabilità derivante dal danno, nel caso di inadempimento contrattuale a causa di epidemia o delle sue conseguenze, può essere esclusa indipendentemente dal fatto che un contratto contenga la clausola di forza maggiore e indipendentemente dal regime di responsabilità (responsabilità per colpa od oggettiva).

Ciò premesso da un punto di vista teorico, nella pratica, le parti possono non concordare sul fatto che l'inadempimento del contratto è dovuto a forza maggiore (epidemia). A tal proposito, va sottolineato che in caso di controversia relativa al risarcimento (o alla penale contrattuale), **la parte che non ha eseguito il contratto avrà l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato causato da forza maggiore (epidemia).**

Nel contesto di cui sopra, va chiarito che l'insorgenza di una causa di forza maggiore (epidemia) generalmente non modifica o risolve il contratto (a meno che le parti nella clausola di forza maggiore introdotta nel contratto non abbiano concordato diversamente). Tuttavia, una parte può prendere in considerazione di utilizzare la clausola, prevista nel codice civile, in caso di modificazioni straordinarie del rapporto. Essa prevede la possibilità di **presentare al tribunale una richiesta di modifica delle modalità di esecuzione dell'obbligazione, dell'importo della prestazione o persino di risoluzione del contratto** (è necessario dimostrare che a causa del mutamento straordinario del rapporto, l'esecuzione risulterebbe troppo onerosa o arrecherebbe ad una delle parti una perdita, che le parti non avevano previsto durante la conclusione del contratto).

Infine, si rileva che la parte che, in caso di forza maggiore (epidemia), non esegue il contratto, deve informare **immediatamente** l'altra parte. Ciò in forza del principio di cooperazione delle parti nell'esecuzione del rapporto. In tal caso, l'altra parte avrà la possibilità di adottare misure che possano ridurre l'entità del danno che subirebbe dall'inadempimento. D'altra parte, la mancanza di tale comunicazione può di per sé far sì che la parte inadempiente sia responsabile per i danni derivanti dalla mancata comunicazione (impedendo all'altra parte di ridurre l'entità del danno).

Sintetizzando:

- a) bisogna verificare le condizioni contrattuali di responsabilità per inadempimento (colpa, rischio ecc.);

- b) nell'ipotesi di impossibilità o difficoltà nell'esecuzione dell'obbligazione, bisogna informare immediatamente l'altro contraente;
- c) è opportuno raccogliere tutte le prove a sostegno dell'impossibilità o della difficoltà di esecuzione degli obblighi contrattuali (la raccolta probatoria in un secondo momento potrebbe risultare difficoltosa);
- d) bisogna verificare la competenza del tribunale per la risoluzione della controversia, è possibile, congiuntamente, derogare alla stessa, ad es. con la scelta di un arbitro, organo più idoneo alla risoluzione delle controversie commerciali.

Siamo a Vostra disposizione



Józef Palinka

Partner | Co-managing partner dipartimento processuale

E: jozef.palinka@dzp.pl



Paweł Lewandowski

Partner | Co-managing partner dipartimento processuale

E: pawel.lewandowski@dzp.pl



Maciej Orkusz

Senior Associate | Dipartimento processuale

E: maciej.orkusz@dzp.pl